

## PROTOCOLLO OPERATIVO IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

### I SOGGETTI:

- Tribunale di Bari, in persona del Presidente Alfonso Orazio Maria Pappalardo
- Presidente I sez. del Tribunale di Bari Giuseppe Disabato – Giudici Tutelari sez. Volontaria Giurisdizione
- Tribunale per i Minorenni di Bari, in persona della Presidente Valeria Montaruli
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, in persona del Procuratore Rosario Plotino
- Ordine degli Avvocati di Bari, in persona del Presidente Salvatore D'Aluiso
- Procura della Repubblica del Tribunale di Bari, in persona del Procuratore della Repubblica Roberto Rossi e del Procuratore della Repubblica Aggiunto Giuseppe Gatti
- Comune di Bari Assessorato alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili (Welfare), in persona dell'assessora Elisabetta Vaccarella
- Comune di Bari Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene, Ripartizione Servizi alla Persona, Servizi Sociali dei Municipi, in persona dell'assessora Elda Perlino

### PREMESSO

- che la Legge del 9.1.2004 n. 6 ha introdotto nel codice civile l'istituto dell'amministrazione di sostegno ai sensi dell'art. 404 e ss. cc;
- che occorre individuare una uniforme modalità di gestione delle procedure in oggetto, con particolare riferimento ai presupposti, ruoli, poteri, obblighi, responsabilità e diritti dell'amministratore di sostegno nell'interesse dei beneficiari;
- che è necessario costruire un efficace ed integrato sistema di protezione giuridica delle persone fragili sottoposte alla amministrazione di sostegno in un'ottica di collaborazione tra i soggetti coinvolti;
- che con riferimento alla gestione dei soggetti fragili inquadrabili nelle categorie del

“*BARBONISMO DOMESTICO*” e del disturbo da accumulo (di rifiuti/materiali/animali) all'interno di abitazioni, in data 27.3.2026 è stato stipulato un Protocollo tra il Comune di Bari (Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene, Ripartizione Servizi alla Persona, Servizi Sociali dei Municipi), l'ASL di Bari (Dipartimento di Prevenzione/ Servizio igiene e Sanità Pubblica SISP, Servizi Veterinari A e C, Centro di Salute Mentale, Ser.D, Distretto Socio-Sanitario), l'Amiu Puglia S.p.A., l'Ordine degli Avvocati di Bari, il Tribunale Ordinario di Bari e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, nell'ambito del quale si è prevista l'attivazione da parte dei Servizi Sociali della procedura agevolata ed urgente per la nomina di un/una AdS provvisorio/a;

#### CONVENGONO QUANTO SEGUE:

##### ART. 1 – CRITERI PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La nomina di un Amministratore di Sostegno (ADS) è prevista per persone con infermità o menomazioni fisiche o psichiche che impediscono, anche solo temporaneamente o parzialmente, di provvedere ai propri interessi.

La scelta della suddetta misura di protezione va comunque accertata rispetto a quei soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) soggetti etero - lesivi o, gravemente auto-lesivi (condotte suicidarie, comportamenti delittuosi);
- b) soggetti fortemente oppositivi e gravemente non collaborativi (disturbi della personalità - alcolizzati - tossicodipendenti - ludopatici - sociopatici);
- c) nei soggetti accumulatori seriali (barbonismo domestico).

La misura è applicabile anche in assenza di consenso del beneficiario se risulta necessaria nel suo interesse, purché supportata da certificazioni mediche o sociali.

È sempre ammesso il reclamo in Corte d'Appello contro il decreto di nomina.

## ART. 2 – RICORSO PER LA NOMINA DELL'ADS

Il ricorso per la nomina di ADS deve essere presentato presso il Tribunale competente e contenere:

- Generalità e residenza del beneficiario.
- Motivi della segnalazione.
- Indicazione di coniuge, stabile convivente, affini entro il 2° grado, parenti entro il 4°.
- Documentazione sanitaria e patrimoniale.
- Indicazione dell'ADS proposto, se presente.

Possono proporre il ricorso:

- Il beneficiario stesso.
- Il coniuge o il convivente.
- I parenti fino al 4° grado e gli affini fino al 2° grado.
- Il Pubblico Ministero.
- I responsabili dei servizi sanitari e sociali ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuno l'apertura del procedimento di ADS.

Il beneficiario della misura di tutela, se capace di intendere e di volere, può indicare il proprio amministratore di sostegno con **atto notarile o scrittura privata autenticata**, specificando i poteri e i limiti dell'incarico.

## ART. 2 a) – RICORSO PER LA NOMINA DELL'ADS per "BARBONISMO DOMESTICO"

I Servizi Socio Assistenziali, laddove sussistano i presupposti per la nomina di ADS nei casi di "barbonismo domestico" potranno attivare la procedura secondo due differenti modalità alternative, in particolare potranno:

- a) effettuare, mediante l'utilizzo della casella pec [civile.procura.bari@giustiziacert.it](mailto:civile.procura.bari@giustiziacert.it), una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari al fine di consentire al suddetto Ufficio di proporre l'atto di ricorso al Tribunale.

La segnalazione, in questo caso dovrà essere contraddistinta da un ALERT, riportando in alto a destra la parola chiave "ACCUMULO", in modo da permettere all'Ufficio di Procura di intervenire con la massima celerità. L' Ufficio di Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Bari, dopo aver ricevuto l'atto di ricorso della Procura della Repubblica, procederà con particolare urgenza alla sua iscrizione a ruolo nei successivi 5 giorni, valutando, altresì, la possibilità di nomina immediata di AdS provvisorio;

- b) effettuare direttamente un ricorso con richiesta di nomina AdS all' Ufficio della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Bari. Il ricorso sarà contraddistinto da un ALERT, riportando in alto a destra la parola chiave "ACCUMULO", in modo da permettere al Tribunale di intervenire con la massima celerità. L' Ufficio di Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Bari, dopo aver ricevuto l'atto di ricorso, procederà con particolare urgenza alla sua iscrizione a ruolo nei successivi 5 giorni, valutando, altresì, la possibilità di nomina immediata di AdS provvisorio;

Ove il Ricorso per la nomina di AdS per soggetti inquadrabili nelle categorie del "BARBONISMO DOMESTICO" sia proposto dal beneficiario, dal coniuge o convivente, dai parenti fino al 4° grado e dagli affini fino al 2° grado, il ricorso dovrà essere anche in questo caso contraddistinto da un ALERT, riportando in alto a destra la parola chiave "ACCUMULO", in modo da permettere al Tribunale di intervenire con la massima celerità. L'Ufficio di Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Bari, dopo aver ricevuto l'atto di ricorso, procederà con particolare urgenza alla sua iscrizione a ruolo nei successivi 5 giorni valutando, altresì, la possibilità di nomina immediata di AdS provvisorio.

Tanto viene disposto anche in ossequio al Protocollo siglato in data 27/03/2026 con il Comune di Bari sul "Barbonismo Domestico".

Per conoscenza, la medesima pec va trasmessa alla Volontaria Giurisdizione:  
[volgiurisdizione.tribunale.bari@giustiziacert.it](mailto:volgiurisdizione.tribunale.bari@giustiziacert.it).

### ART. 3- NOTIFICA DEL RICORSO E PRIMA UDIENZA

Il Tribunale fissa un'udienza per l'audizione del beneficiario e dei soggetti coinvolti.

Il decreto di fissazione dell'udienza e il ricorso devono essere notificati a:

- Beneficiario.
- Coniuge, figli, fratelli e genitori.
- Altri parenti, se richiesto dal Giudice Tutelare.

In caso di urgenza, può essere nominato un ADS provvisorio, che resterà in carica fino alla nomina definitiva.

### ART. 4 - DECRETO DI NOMINA DELL'ADS

Il Giudice Tutelare emette il decreto di nomina entro 60 giorni dal ricorso, specificando:

- Generalità dell'ADS e del beneficiario.
- Durata e poteri dell'incarico.
- Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Limiti di spesa e obblighi di rendicontazione.
- Modalità di annotazione nei registri dello stato civile e del casellario giudiziale.

Il decreto è immediatamente esecutivo.

Nei casi in cui la nomina dell'ADS avvenga per atto notarile, il notaio dovrà allegare al ricorso la documentazione medica attestante la capacità del beneficiario al momento della firma. Il Giudice Tutelare potrà confermare l'atto con decreto, salvo necessità di ulteriori accertamenti.

### ART. 5 - COMUNICAZIONI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI E ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Se risulta che il beneficiario ha figli minorenni, il giudice tutelare trasmette il decreto di nomina dell'ADS alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, o, in caso di pendenza di un procedimento ai sensi degli artt. 330 - 333 del codice civile, ne dispone la trasmissione al Tribunale per i Minorenni. In tali casi, il Tribunale per i Minorenni si impegna a trasmettere i propri provvedimenti al Giudice Tutelare.

### ART. 5a) - COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ

In caso di definizione di un procedimento instaurato davanti al Tribunale per i Minorenni, per imminente compimento della maggiore età di minori affetti da problematiche psico-fisiche tali da far presumere l'opportunità della nomina di un amministratore di sostegno, fatti i salvi i casi in cui ne venga proposta l'interdizione, detto Tribunale invita il tutore, ove nominato, o, nel caso in cui sussistano limitazioni della responsabilità genitoriale, il servizio sociale incaricato, ovvero il curatore del minore all'uopo nominato, a promuovere ricorso al giudice tutelare per la nomina dell'ADS. Trasmette in tal caso il provvedimento al giudice tutelare

### ART. 6 – ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'ADS può essere strutturata con modalità differenti, che saranno specificate nel decreto di nomina; in particolare, potrà essere prevista:

- *Una rappresentanza semplice:* l'ADS, in questo caso, agisce in nome e per conto del beneficiario senza limitarne la capacità di agire, monitoraggio stato di salute del beneficiario; produzione certificati sanitari.
- *Una assistenza necessaria:* l'ADS, in questo caso, affianca il beneficiario in specifici atti, senza sostituirlo.
- *Una rappresentanza esclusiva:* l'ADS, in questo caso, agisce in nome e per conto del beneficiario con corrispondente limitazione della sua capacità di agire.

Il Giudice Tutelare può disporre limitazioni specifiche ai diritti personalissimi del beneficiario per prevenire eventuali pregiudizi.

### ART. 7 – DIFESA LEGALE DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario può nominare un difensore autonomamente per resistere in giudizio.

L'ADS può nominare un avvocato nell'interesse del beneficiario, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Nella ipotesi in cui l'ADS sia un avvocato, il predetto può assumere la difesa del beneficiario solo previa autorizzazione, evitando conflitti di interesse.

L'autorizzazione del Giudice Tutelare per promuovere o resistere in giudizio sarà sempre necessaria, eccetto che nei seguenti casi: a) denuncia di nuova opera o danno temuto, b) azioni possessorie, c) azioni in materia di sfratto, d) azioni per riscuotere fitti ed e) azioni per ottenere provvedimenti conservativi ex art 347 n.9 cc.;

Laddove è richiesta la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare e questa manchi, gli atti potranno essere annullati su istanza dell'Ads, del beneficiario, degli eredi ed aventi causa.

Nelle ipotesi in cui venga richiesta l'autorizzazione e questa non sia concessa nei termini utili per l'inizio del procedimento e/o la costituzione in giudizio, l'Ads, a tutela del beneficiario, provvederà a comunicare al Giudice il suo operato chiedendo la ratifica di quanto eseguito.

#### **ART. 8 – REVOCA O RINUNCIA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

L'ADS, una volta nominato, si impegna tempestivamente, in presenza di cause che rendano impossibile assumere l'incarico, a chiedere la rinuncia per gravi motivi, onde consentire al giudice tutelare di nominare un sostituto.

La revoca dell'ADS può avvenire comunque d'ufficio o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, qualora l'ADS non svolga il proprio incarico secondo la diligenza richiesta e/o nella ipotesi di incompatibilità con l'amministrato.

L'ADS rimane in carica fino al giuramento del sostituto.

#### **ART. 9 – DECESSO DEL BENEFICIARIO**

Con il decesso del beneficiario, l'ADS cessa dalle funzioni.

L'ADS potrà sostenere spese funerarie e di assistenza post mortem, attraverso la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare o attraverso una successiva ratifica da parte di quest'ultimo, che intervenga prima che venga depositato il rendiconto finale.

Il Giudice Tutelare può autorizzare l'ADS ad eseguire pagamenti documentati e già maturati anche dopo il decesso del beneficiario (spese funerarie o spese di assistenza e mantenimento

già maturate), ordinando contestualmente all'istituto di credito o a Poste Italiane di ottemperare al provvedimento, e può, inoltre, autorizzare l'ADS al prelievo dell'indennità liquidata ex art. 379 c.c.

In presenza di chiamati all'eredità, l'ADS, nel caso in cui detenga chiavi di immobili e/o di cassette di sicurezza e/o beni di valore, chiederà ai chiamati di prendere possesso dei beni ereditari, previa esibizione di certificazione anagrafica attestante la qualità di erede.

Se non si potrà dar luogo all'apertura dell'eredità giacente per assenza di chiamati all'eredità o di accettanti l'eredità, l'ADS segnalerà al Demanio la sussistenza di beni ereditari.

#### **ART. 10 – SEPARAZIONE E DIVORZIO DEL BENEFICIARIO**

In caso di separazione o divorzio, l'ADS dovrà richiedere al Giudice Tutelare l'autorizzazione per costituirsi in giudizio. Se il beneficiario è incapace di intendere e volere, l'ADS potrà rappresentarlo previa richiesta di autorizzazione del Giudice Tutelare; alla suddetta richiesta dovrà essere allegata la certificazione medica attestante la sussistenza delle limitazioni del beneficiario.

Qualora in sede di trattative o durante l'udienza presidenziale venga raggiunto un accordo finalizzato a rendere consensuale la separazione/divorzio, il Giudice potrà invitare la parte processuale non beneficiaria di ADS a sottoscrivere l'accordo, rinviando comunque ad altra udienza, per consentire all'ADS di ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare alla sottoscrizione dell'accordo.

#### **ART. 11 – PROCEDIMENTI ADR e Giustizia Consensuale**

L'ADS può essere autorizzato a tutte le procedure ADR e Strumenti di Giustizia Consensuale, ivi comprendendo la mediazione civile e commerciale, l'arbitrato, la negoziazione assistita sia in materia civile, sia nella materia del diritto di famiglia, ai sensi del D.L. n. 132/2014 convertito

in Legge 162/2014 come modificato dal D.Lgs 149/2022 e successivi correttivi, nonché tutti gli altri previsti dalle normative vigenti, nelle materie giuslavoriste e del codice degli appalti.

L'ADS può chiedere l'intervento di esperti ai sensi dell'art. 473bis.26 e accedere alle altre forme di ADR per la crisi delle Relazioni familiari, specialmente nei casi di conflitti parentali e aziendali.

#### **ART. 12 – RAPPORTI BANCARI E ASSICURATIVI**

L'ADS con la nomina potrà operare presso istituti bancari e assicurativi con ogni strumento elettronico e telematico per la gestione del patrimonio del beneficiario (home banking, carte di debito e di credito ricaricabili da intestate al beneficiario).

#### **ART. 13 – INVESTIMENTI E OPERAZIONI FINANZIARIE**

Qualora si rendesse opportuno effettuare investimenti per il beneficiario, l'ADS dovrà richiedere autorizzazione al Giudice Tutelare, allegando la documentazione finanziaria necessaria e il prospetto del prodotto informativo finanziario che si intende acquistare; in caso di investimenti diversi da quelli indicati nell'art. 372 c.c. n. 1, 2, 3 e 4, l'ADS dovrà allegare anche una relazione dell'intermediario, dell'istituto di credito o della compagnia di assicurazione relativa all'adeguatezza dell'investimento.

Il Giudice Tutelare può autorizzare investimenti con una clausola di flessibilità per consentire l'adeguamento alla situazione di mercato.

#### **ART. 14 – VENDITA E ACQUISTO DI IMMOBILI**

Per vendere o acquistare immobili, l'ADS dovrà:

- presentare istanza motivata;
- allegare una perizia giurata esplicativa;
- allegare la proposta di acquisto/vendita formulata;



- allegare il conferimento dell'eventuale incarico ad una o più agenzie immobiliari per realizzare la vendita o l'acquisto di immobile;
- fornire indicazioni specifiche sulle modalità di reimpiego della somma ricavata nella ipotesi di vendita.

Le spese notarili e tecniche devono essere autorizzate se superano 1.000 euro, in caso di vendita tutte le spese saranno a carico dell'acquirente.

Qualsiasi operazione di vendita o acquisto immobiliare richiederà la stipula di un atto notarile; inoltre, dovrà essere richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare.



#### **ART. 15 – SUCCESSIONI E EREDITÀ**

L'ADS può accettare eredità con beneficio d'inventario, previa autorizzazione del Giudice Tutelare che ne indicherà le modalità. Espletate le incombenze di rito in ordine all'accettazione beneficiata di eredità, sarà cura dell'ADS, in sede di rendicontazione annuale, relazionare al Giudice Tutelare sull'attività svolta, sull'entità del patrimonio devoluto per successione e sulle eventuali spese sostenute.

Nell'ipotesi di vendita di un bene immobile pervenuto al beneficiario in conseguenza di accettazione di eredità beneficiata, l'ADS dovrà attenersi al procedimento di cui all'art. 12 del presente protocollo.

#### **ART. 16 – DONAZIONI**

L'ADS può ricevere o effettuare donazioni solo previa autorizzazione del Giudice Tutelare, in particolare:

- in caso di donazione in cui il beneficiario è il donatario, l'ADS dovrà presentare al Giudice Tutelare richiesta di autorizzazione alla ricezione del bene in donazione e a partecipare all'atto notarile, indicando i vantaggi derivanti al beneficiario;



- in caso di donazione in cui il beneficiario è il donante, l'ADS dovrà presentare al Giudice Tutelare richiesta di autorizzazione alla cessione del bene a titolo gratuito, indicandone le motivazioni e gli elementi da cui desumere la ricostruzione della volontà del donante.

#### ART. 17 – DECISIONI SANITARIE E CONSENSO INFORMATO

L'ADS rappresenta il beneficiario anche per le decisioni sanitarie solo se espressamente indicato nel decreto di nomina; pertanto, qualora emergano problematiche di salute successivamente alla nomina che necessitino di intervento del Giudice Tutelare, egli dovrà richiedere una integrazione del decreto di nomina.

Nello svolgimento dell'incarico, l'Amministratore di sostegno dovrà tenere in adeguata considerazione le volontà espresse del beneficiario prima della nomina. Nel caso di "*trattamento sanitari salvavita*", se il beneficiario non abbia provveduto a redigere le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), l'ADS non potrà rifiutare i medesimi senza specifica autorizzazione del Giudice Tutelare.

L'ADS dovrà attenersi alle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) del beneficiario, ove presenti. Le DAT possono essere redatte per atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata, in conformità all'art. 4 della L. 219/2017.

In assenza di DAT, l'ADS potrà esprimere il consenso ai trattamenti sanitari solo previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

L'amministratore di sostegno, laddove si trovi nella condizione di dover sottoscrivere moduli generici ai fini dell'ingresso del beneficiario in case di cura o in altre strutture sanitarie, dovrà, contestualmente, richiedere che l'eventuale manifestazione del consenso abbia i caratteri dell'attualità e della specificità e sia preceduta da una informazione chiara e completa.

Ogni atto di assenso dovrà essere relativo ad interventi e terapie specifiche, di cui va indicato ogni possibile rischio e complicazione e, più in generale, ogni elemento che consenta al paziente

o all'ADS di effettuare una ponderata valutazione previo aggiornamento e comunicazione al Giudice Tutelare.

L'ADS potrà essere chiamato a sovrintendere al programma terapeutico relativo al soggetto fragile, coordinando gli interventi sanitari ad esso finalizzati e ponendo in essere un'opera di controllo, sostegno e persuasione nei confronti della persona amministrata.

#### ART. 18 – INDENNITÀ E RIMBORSI DELL'ADS

L'ADS, se professionista, ha diritto ad una indennità per l'attività svolta, proporzionata alla complessità dell'incarico e alla capacità economica del beneficiario, in conformità ai parametri forensi.

L'indennità deve essere autorizzata dal Giudice Tutelare, tenendo conto dei seguenti profili:

- attività concretamente svolta;
- durata dell'incarico;
- difficoltà della gestione patrimoniale e personale;
- eventuali contenziosi o procedure straordinarie gestite dall'ADS.

Criteri di calcolo.

Ai fini della liquidazione del compenso professionale, il valore della pratica può essere determinato in via equitativa, in analogia alle cause di volontaria giurisdizione DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, con riferimento all'entità del patrimonio complessivo del beneficiario (mobiliare e immobiliare).

L'ADS può richiedere il compenso secondo i seguenti scaglioni, in analogia con i parametri forensi MEDI, così come aggiornati:

Valore della pratica                      Compenso base (annuale)    Massimo aumento per complessità  
(patrimonio mobiliare e immobiliare del beneficiario)

1. Fino a 5.200	€ 425	€ +50%
2. Da 5.001 a 26.000	€ 1.418	€ +50%

3. Da 26.001 a 52.000	€ 2.336	€ +50%
4. Da 52.000 a 260.000	€ 3.329	€ +50%
5. Da 260.000 a 520.000	€ 4.536	€ +50%

## ART.19 – COMPENSO DELL'ADS IN CASO DI INCAPIENZA

### 1. La regola generale:

L'amministratore di sostegno svolge il suo incarico gratuitamente, salvo diversa decisione del giudice tutelare.

### 2. Il contributo finanziario della Regione Puglia<sup>1</sup>.

Se il beneficiario non ha risorse sufficienti, la Regione Puglia prevede un contributo di 1.000 euro per ogni procedura, fino a un massimo di cinque procedure per ogni amministratore di sostegno.

### 3. Modalità di richiesta del contributo.

L'amministratore di sostegno deve presentare domanda alla Regione, allegando i seguenti documenti:

- decreto di nomina;
- dichiarazione che il beneficiario non ha risorse;
- relazione sulle attività svolte;
- altri documenti richiesti dagli uffici regionali.

### 4. Pagamento del contributo.

La Regione verifica la domanda e, se approvata, eroga il contributo nei limiti delle risorse disponibili.

### 5. Altre disposizioni.

Se, in seguito, il beneficiario ottiene risorse, il giudice tutelare stabilisce un compenso a suo carico secondo i criteri in precedenza indicati, detratto il contributo regionale.

Per incarichi particolarmente complessi (es. amministrazione di ingenti patrimoni, gestione di contenziosi, operazioni straordinarie), il giudice può liquidare un compenso fino al doppio del massimo previsto dallo scaglione di riferimento.

Modalità di richiesta e liquidazione del compenso:

- l'ADS presenta un'istanza motivata, allegando una relazione sulle attività svolte;

<sup>1</sup> Cfr. Legge Regionale Puglia 26.05.2021, n. 10, così come modificata dall'art. 2 della Legge Regionale Puglia n. 32 del 29.12.2022.

- il compenso può essere richiesto annualmente o alla chiusura dell'incarico;
- le eventuali spese che sono state anticipate (es. perizie, consulenze tecniche, spese sanitarie urgenti) dovranno essere documentate;
- se l'ADS è anche il difensore del beneficiario, dovrà essere evitato il conflitto di interessi e, per tale ragione, il compenso dovrà essere liquidato separatamente secondo le tariffe forensi in vigore.

Indennità *post mortem*.

In caso di decesso del beneficiario, l'ADS può richiedere:

- la liquidazione del compenso maturato fino alla cessazione dell'incarico;
- il rimborso delle spese funerarie e obbligazioni urgenti se sostenute;
- il pagamento dell'indennità anche a carico di tutti gli eredi.

Il contributo della Regione viene richiesto per il tramite del Comune in cui il beneficiario ha la residenza allegando:

- ✓ decreto di nomina;
- ✓ decreto di liquidazione di equa indennità emesso dal Giudice Tutelare, con l'indicazione specifica che le somme siano richieste ai sensi della Legge Regionale;
- ✓ ulteriore documentazione richiesta dagli Uffici competenti (di solito hanno dei moduli già predisposti).

Bari, 31/03/2026

**I firmatari**

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

*Roberto Rossi*

*[Signature]*

Il Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni

*dott. Rosario Plotino*



IL PRESIDENTE  
Avv. Salvatore D'Aluiso

*[Signature]*

LA PRESIDENTE

dott.ssa Valeria Montaruli

*[Signature]*  
Il Procuratore della Repubblica Agg.  
Dott. Giuseppe Galati